



DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N° 70

SEMPLIFICAZIONE NEL CAMPO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Samantha Novo¹, Massimo Donzellini², Francesco Ferrari³, Mario Novo¹, Stefano Poles⁴

Con decreto legge n° 70 del 13.05.2011, pubblicata in G.U. n° 110, il Legislatore introduce delle azioni di stimolo alla ripresa economica nel contesto del semestre europeo.

L'azione di stimolo passa attraverso indicazioni di semplificazione dei rapporti tra il cittadino e le imprese verso la pubblica amministrazione.

Nel campo del controllo delle condizioni di inquinamento acustico, dopo un periodo di totale disinteresse al tema, che per alcune amministrazioni locali non è ancora terminato, le richieste avanzate dalla pubblica amministrazione sono diventate, oltre che disarticolate e spesso prive di fondamento legislativo, farraginose ed a volte anche eccessive al punto tale da costituire un vero e proprio ostacolo alla iniziativa privata ancorché inserita in un contesto di totale legittimità.

E' appena il caso di rilevare come in alcune regioni siano state emanate copiose e ridondanti "Linee guida" che anziché creare maggiore sensibilità verso l'argomento dell'inquinamento acustico da parte degli addetti ai lavori, (sia pubblica amministrazione sia impresa) hanno avuto come unico effetto quello di creare, in chiara contrapposizione, un generale disinteresse in ragione del fatto che le disposizioni emanate appaiono talmente complesse e articolate da renderle praticamente inapplicabili.

Ma non solo. Con questo atteggiamento la pubblica amministrazione ha completamente disatteso e dimenticato quello che, si ritiene, sia il ruolo principale che le compete: ovvero dare e fornire, in concreto, agli operatori di settore (sia pubblici sia privati) gli indirizzi di carattere generale e gli strumenti necessari per una corretta gestione del problema dell'inquinamento da rumore sul territorio in una dimensione ampia e programmatica, lasciando al tecnico competente in acustica la responsabilità di trattare il singolo caso nel modo più corretto e adeguato, avuto riguardo dei riferimenti normativi vigenti.

Imporre un freno a questa tendenza è stata quindi una scelta di necessità che si è inserita in un più ampio impegno di indirizzo di doverosa semplificazione.

Nel campo della produzione di documentazione in sede di impatto acustico e di previsione di clima acustico la confusione regna sovrana: si passa da Comuni che non richiedono alcunché a Comuni che svolgono azioni di richiesta di produzione di documentazione in fase di denuncia di inizio attività, con tale insistenza e pervicacia da bloccare il normale iter delle pratiche autorizzatorie.

¹ LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA – LIMBIATE (MB) - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

² PROFESSIONISTA - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE – VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

³ TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE - MANTOVA

⁴ FUNZIONARIO COMUNE DI VERONA - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Disparità di trattamento che spesso cela totale impreparazione sia nel richiedente dell'autorizzazione sia nell'organo di controllo che la deve concedere.

Il DL 70/2011 del 13.05.2011 intende porre un freno a questa diaspora di situazioni, cercando di rendere univoca la procedura di approccio rivalutando la figura del tecnico abilitato che, incaricato dal proponente l'opera, viene ad assumere la funzione di interfaccia totalmente responsabile tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione.

In tema di inquinamento acustico, la semplificazione sulla procedura di dichiarazione di inizio attività, si concretizza nel D.L. 70/2011 con l'art 5.

Il punto 1 dell'art 5– Costruzioni private, introduce gli aspetti generali:

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

- a) introduzione del " silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
 - b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
 - c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
 - d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
 - e) per gli edifici adibiti a civile abitazione "l'autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
- omissis.

Con riferimento al punto e), operativamente, il dettaglio si concretizza nella modifica della Legge 447/95 – Legge quadro sull'inquinamento acustico nella quale l'articolo di interesse è l'art 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico. La modifica si concretizza nell'inserimento di un nuovo comma:

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Il punto importante è capire quale sia la relazione acustica alla quale il Legislatore si riferisce e quando ricorrono le condizione per applicare la semplificazione ed ultimo ma non ultimo che figura professionale sia il “tecnico abilitato” che in questo contesto ha l'incarico di attestare il rispetto dei limiti di legge sull'inquinamento acustico.

L'analisi del testo della Legge quadro 447/95 è passo obbligatorio: ci dobbiamo riferire chiaramente all'articolo 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico.

.....

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;

- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Con l'inserimento del nuovo articolo avremo: (Decreto legge n. 70/2011 – 13 maggio 2011 in G.U n. 110 del 13.05.2011 – Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia – art. 5 – Costruzioni private – comma 5)

3-bis. *Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".*

E' evidente che il comma 3-bis, trattando di edifici adibiti a civile abitazione, si applica agli insediamenti residenziali considerati al punto e) del comma 3 del testo originale dell'art 8.

Di questi insediamenti residenziali quelli soggetti alla valutazione previsionale sono quelli prossimi alle opere di cui al comma 2 dello stesso art 8:

2. *Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Come ben si comprende la semplificazione non è così semplice da applicare e non è poi così automatica.

Un punto sembra in ogni caso chiaro: la relazione acustica alla quale il Legislatore, nello specifico, fa riferimento ed alla quale ci dobbiamo riferire è la relazione di valutazione previsionale del clima acustico (nдр: relazione di valutazione e/o relazione di previsione del clima acustico).

L'intenzione del Legislatore è chiara ed è, quindi, fuorviante pensare di introdurre delle alchimie interpretative finalizzate a ricomprendere nel punto di semplificazione anche altre valutazioni e certificazioni che sono inserite e previste nella Legge quadro 447/95 e che riguardano altre fasi dell'iter burocratico che interessa gli **edifici adibiti a civile abitazione**.

L'intenzione del Legislatore è chiara ed è fuorviante introdurre delle alchimie interpretative finalizzate a ricomprendere nel punto di semplificazione anche altre valutazioni e certificazioni che sono inserite e previste nella Legge quadro 447/95 e che riguardano la **documentazione di previsione di impatto acustico** prevista ai commi 4 e 6 dello stesso art. 8 con riferimento ai regimi autorizzatori per le attività produttive, commerciali in genere.

Dunque, in ogni caso, non va tradito lo spirito della disposizione nella quale si trova inserito l'articolato di cui si tratta: **stimolare e semplificare cioè, almeno dove si può, rendere più snello il funzionamento dell'amministrazione pubblica.**

Almeno proviamoci !!!!!.

Semplificazione amministrativa, perché “solo” di questo si tratta, vuol dire rendere più facile, comprensibile per il cittadino l’approccio e magari, per contro, smagrire (anche in termini di costi) il funzionamento dell’Amministrazione. Il tutto va coniugato con una attenta vigilanza che non può essere disattesa.

In questi casi il semplificare si concretizza nel trovare procedure diverse, più semplici, rapide ed economiche per ottenere lo stesso livello di vigilanza al fine del rispetto delle norme incombenti che il passaggio procedurale complicato da controlli ed adempimenti vari comportava.

La semplificazione amministrativa è dunque un mezzo per migliorare il rapporto tra i cittadini e l’amministrazione intesa questa, ovviamente, nell’insieme di tutti coloro che operano all’interno del sistema amministrativo stesso.

E’ altrettanto evidente che la semplificazione può avere esito solo nel caso in cui la pubblica amministrazione dimostri, lei per prima, di avere dato seguito alle disposizioni che la riguardano in modo preminente e vincolate per le attività che i cittadini sono chiamati a svolgere.

Anche su quest’ultimo punto l’intenzione del Legislatore è evidente e non può essere derogata.

L’indicazione procedurale semplificata può dunque essere invocata ed applicata solo in quei Comuni “che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 6”, ovvero abbiano adottato le determinazioni della lettera a) del medesimo articolo costruendo la classificazione acustica del territorio secondo i criteri dell’art. 4 comma 1, lettera a), che impone di tener presente delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, stabilendo, fra l’altro, che quando i valori delle misure di rumore si discostano di più di 5 dBA il comune ha l’obbligo di adottare i piani di risanamento.

QUESTO E’ PUNTO FERMO !!!!!

Per i Comuni che non si trovano nella situazione, sopra indicata, cioè di coordinamento degli strumenti urbanistici l’indicazione procedurale semplificata non può infatti essere invocata ed applicata.

Dunque per questi Comuni la relazione di valutazione previsionale del clima acustico, (n.d.r: relazione di valutazione e/o relazione di previsione del clima acustico), richiesta a corredo della domanda di inizio attività per edifici adibiti a civile abitazione, andrà in ogni caso presentata unitamente alla restante documentazione richiesta per le procedure autorizzative.

Condizione vincolante e giusta.

Quali le attività previste nell’art 6 comma 1, lettera b) della Legge 447/95.

Art. 6. (Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a);*
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);*

.....

In altri termini si può giustamente ritenere che la procedura semplificata possa avere accoglienza in quei comuni ove la Pubblica Amministrazione ha sotto controllo la situazione di inquinamento acustico attraverso il coordinamento degli strumenti urbanistici tenendo presente

che la competenza non si esaurisce con la semplice classificazione acustica del territorio comunale: questa va gestita ed applicata in ogni suo aspetto con riferimento anche alle disposizioni che regolano il contenimento, gestione ed eliminazione di eventuali condizioni di inquinamento acustico presenti sul territorio. In altri termini ci dobbiamo trovare in un contesto nel quale i limiti previsti per le condizioni di contenimento dell'inquinamento da rumore siano rispettati da tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'area o zona in questione.

Definito questo punto sulla posizione dei Comuni, rispetto al coordinamento degli strumenti urbanistici, che è premessa inderogabile di applicabilità della procedura semplificata, vediamo l'aspetto legato a quali caratteristiche deve avere l'“autocertificazione” e quali professionalità riguardano la figura del **Tecnico Abilitato**.

Sempre considerando che ci troviamo in un contesto di semplificazione, pare di capire che la procedura si concretizza nella “autocertificazione” che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento, redatta e presentata al vaglio della Pubblica Amministrazione dal **Tecnico Abilitato** che, per incarico del richiedente l'autorizzazione, ha il compito di intrattenere i rapporti con la P.A. in relazione alla globalità delle incombenze connesse.

Nella finalità di semplificazione del Legislatore si intravede l'intenzione di sfondare il numero di professionisti che si devono interfacciare con la P.A.: un unico documento di dichiarazione caricato della importanza di “autocertificazione” redatto e presentato da un'unica figura professionale delegata a rappresentare in ogni fase ed interlocuzione il richiedente l'autorizzazione.

E' del tutto evidente che il **Tecnico Abilitato** si fa carico della veridicità delle dichiarazioni rese in base ai disposti della Legge n. 15/1968 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" - Art. 4 - (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Procedura di autocertificazione che già era prevista nel comma 5 dell'art 8 nella prima stesura del testo della Legge quadro 447/95 con riferimento proprio alle documentazioni di clima e di impatto acustico, (commi 2, 3, 4) evidentemente, invece, di competenza specifica del TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.

Il punto dunque si incentra sul fatto che il Tecnico Abilitato, che, oltre alle conoscenze, detiene tutti i requisiti professionali ed istituzionali per redigere l'autocertificazione per altre specificità operative, debba anche avere le specifiche conoscenze e riconoscimento della figura di TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.

Secondo l'attuale procedura, alla P.A. venivano presentate dal Tecnico Abilitato, unitamente alla DIA o alla SCIA, documentazioni specificatamente richieste per documentare la conformità dell'opera in previsione, alle disposizioni vigenti; tra queste era (o doveva esse) allegata la relazione di valutazione previsionale del clima acustico redatta da TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, in base alle disposizioni vigenti in ambito locale in tema di redazione di tali documenti previsionali.

Ora in base alla procedura di semplificazione questa documentazione, prima allegata e prodotta in sede di deposito delle dichiarazioni di inizio attività, viene trattenuta dal Tecnico Abilitato che si assume la responsabilità di valutarla, confrontarla con le norme di riferimento e quindi dichiararne la conformità alle stesse ed in particolare attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Il Tecnico Abilitato è colui che, in possesso dei giusti requisiti giuridici e professionali, si assume l'incarico di seguire l'opera di progetto per la realizzazione della quale può

affidarsi, di volta in volta, a collaboratori competenti per ciascuna singola materia (es. geologo, termotecnico, acustico ecc. ecc.). Il tecnico abilitato, quindi, è il professionista che farà da interfaccia tra il committente e la pubblica amministrazione e si occuperà, tra le altre cose, di coordinare tutte le attività dei professionisti e specialisti che, a vario titolo, interverranno nella realizzazione dell'opera.

Peraltro questa posizione è in perfetta linea con quanto richiesto dalla SCIA ai tecnici che devono “certificare” la regolarità in campo edilizio.

In altri termini, importante sarà verificare quanto il Tecnico Abilitato è disposto a rischiare nell'autocertificare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento, senza disporre di una adeguata valutazione previsionale del clima acustico (ndr: relazione di valutazione e/o relazione di previsione del clima acustico) redatta da TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE in conformità alle disposizioni vigenti in tema.

Non bisogna poi dimenticare che, quando si indica genericamente che la valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta in conformità con le disposizioni vigenti in tema, significa che queste relazioni devono rispondere oltre che alle disposizioni di legge, anche alle disposizioni di regolamento elaborate e pubblicate ufficialmente dalle rispettive Regioni di competenza che prevedono, se del caso, l'esecuzione di rilevazioni fonometriche in loco per caratterizzare il clima acustico esistente ante opera. Le attività di rilievo fonometrico sono di stretta ed esclusiva competenza del TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.

E' riduttivo ritenere che le disposizioni della novella legislativa siano da inquadrare come una potenziale riduzione di incarichi professionali per i tecnici competenti in acustica. Anzi, se vogliamo, ci sono tutti gli elementi per potere pensare ad una rivalutazione della figura professionale del TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.

La prospettiva che si intravede, nelle condizioni di gestione a regime, cioè nel caso in cui il Comune abbia già reso organico e funzionale il proprio ordinamento locale, è, necessariamente, quella di sviluppare attività di sinergia tra le figure professionali alle quali “competere” la gestione del rapporto funzionale con la P.A.

Concludendo e riassumendo sembra che la *semplificazione* prospettata nel D.L. 70/2011 del 13.05.2011, implichi:

- ✓ da un lato una complessa verifica sullo stato di coordinamento del quadro normativo degli altri strumenti urbanistici con il piano di zonizzazione acustica comunale previa verifica dell'attuazione delle attività coordinate e dei piani di risanamento poste in carico alla P.A.;
- ✓ dall'altro lato una attenta gestione da parte del Tecnico Abilitato delle procedure di “autocertificazione” che non possono prescindere dalla certezza nell' “attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”.